



COMUNE DI PETINA

Provincia di Salerno

Relazione Tecnica

Zonizzazione del PNCVDA Proposta di rideterminazione delle aree

L.R.394/91

PROPOSTA ESECUTIVA

Il Sindaco

dott. Domenico D'Amato

Responsabile del procedimento

Gruppo di progettazione

Dott. For. Antonio CAatone

Dott. For. Pietroantonio ZITO

Dicembre 2020

Relazione Tecnica

Tav. 1

Premessa

Nel Comune di Petina, la tutela dell'ambiente è affidata ad un sistema protezionistico esteso e complesso. Oltre alle restrizioni ambientali sancite dalla zonizzazione del Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni, è importante evidenziare l'esistenza di aree tutelate a livello comunitario ed internazionale, talvolta disposte in sovrapposizione tra loro (Sito di Interesse Comunitario IT80500033) e ZPS (Zona a Protezione Speciale IT 8050055), scopo della presente relazione è far emergere come la perimetrazione e zonizzazione del PNCVDA penalizzi fortemente il Comune di Petina per quanto attiene la patrimonio forestale e come la stessa zonizzazione sia del tutto inappropriata a quelle che sono le tipologie di habitat presenti e relativa naturalità dei luoghi.

Il Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Il Parco Nazionale è stato istituito attraverso la "legge quadro n. 394 del 1991". La "legge quadro" pone l'obiettivo di coniugare le **esigenze di conservazione e tutela del patrimonio naturale con gli interessi delle popolazioni locali** attraverso l'avvio di forme di sviluppo sostenibile all'interno dell'area protetta. La tutela dei valori naturali e ambientali, che la Legge affida all'Ente Parco, è perseguita attraverso lo strumento del Piano del Parco, che suddivide il territorio in funzione del diverso grado di protezione. Il territorio del Parco è dunque articolato "in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela". La zonizzazione del parco prevede quindi:

- riserve integrali,
nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità.
- riserve generali orientate,
nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente Parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione alle opere esistenti.
- aree di protezione,
nelle quali, in armonia con le finalità istitutive e in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente Parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta dei prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità.
- aree di promozione economica e sociale,
facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del Parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali.

La Zonazione.

L'Area del Parco Nazionale è suddivisa nelle seguenti zone:

- zone A, di riserva integrale;
- zone B, di riserva generale orientata;
- zone C, di protezione;
- zone D, di promozione economica e sociale.

La disciplina delle zone è sinteticamente esposta nella tabella seguente:

Zone	Interventi consentiti	Attività consentite
Zona A1e A2	CO	N
Zona B1	CO MA RE	N N/A N/A
Zona B2	CO MA RE	N N N
Zona C	CO MA RE RQ	N/A/ N/A/UAS3/ N/A/S3/ N/A
Zona D	CO MA RE RQ TR	UA/S/A

Le zone A, di riserva integrale, sono a loro volta suddivise in due sottocategorie:

A1) di riserva integrale naturale: si riferiscono ad ambiti che presentano elevati valori naturalistico - ambientali in cui occorre garantire lo sviluppo degli habitat e delle comunità faunistiche di interesse nazionale e/o internazionale presenti e la funzionalità ecosistemica, e in cui le esigenze di protezione di suolo, sottosuolo, flora e fauna prevalgono su ogni altra esigenza e l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità attuale e potenziale. La fruizione degli ambiti interessati ha carattere esclusivamente naturalistico, scientifico, didattico e culturale (N), e gli interventi sono conservativi (CO). Sono esclusi tutti gli interventi, gli usi e le attività che contrastino con gli indirizzi conservativi e fruitivi suddetti. In particolare sono esclusi, se non necessari agli interventi di conservazione ammessi:

- l'esecuzione di tagli boschivi, fatti salvi gli interventi selvicolturali esclusivamente indirizzati ad assicurare la rinnovazione naturale del sopra suolo con la eliminazione meccanica di specie estranee infestanti;
- ogni genere di scavo o di movimento di terreno fatti salvi quelli previsti dal Piano di Gestione Naturalistico;
- interventi costruttivi o di installazione di manufatti di qualsiasi genere, che possano alterare lo stato dei luoghi, escluse le recinzioni necessarie all'attività della pastorizia

eventualmente previste dal Piano di Gestione Naturalistico;

A2) di riserva integrale di interesse storico-culturale e paesistico: si riferiscono ad ambiti naturali che presentano al loro interno elevati valori di interesse storico-culturale, intesi come relazione simbolica e funzionale tra gli elementi stratificati dell'insediamento umano e il contesto naturale, nei quali prevalgono le esigenze di protezione delle componenti naturali e dei reperti storici. La fruizione degli ambiti interessati ha carattere esclusivamente naturalistico, scientifico, didattico e culturale (N), gli interventi sono conservativi (CO). Sono esclusi tutti gli interventi, gli usi e le attività che contrastino con gli indirizzi conservativi e fruitivi suddetti. Valgono in particolare le esclusioni di cui alle zone A1.

Le zone B, di riserva orientata, sono a loro volta suddivise in due sotto categorie:

B1) di riserva generale orientata: si riferiscono ad ambiti di elevato pregio naturalistico, in cui si intende potenziare la funzionalità ecosistemica, conservarne il ruolo per il mantenimento della biodiversità, con funzione anche di collegamento e di protezione delle zone A. Gli usi e le attività hanno carattere naturalistico (N), e comprendono la fruizione che, oltre agli scopi naturalistici, scientifici e didattici, può avere carattere sportivo o ricreativo, (limitatamente a quelle attività che non richiedono l'uso di motori o mezzi meccanici o attrezzature fisse, e che non comportano comunque apprezzabili interferenze sulle biocenosi in atto, o trasformazioni d'uso infrastrutturali o edilizi o modificazioni sostanziali della morfologia dei suoli). Sono ammesse le attività agricole tradizionali (A) e di pascolo brado che assicurino il mantenimento della funzionalità ecosistemica e del paesaggio esistenti e le azioni di governo prevalenti fini protettivi, ivi compresi gli interventi selvicolturali per il governo dei boschi d'alto fusto e le ceduzioni necessarie a tali fini, in base alle previsioni del piano di gestione naturalistico e nelle more della formazione dei piani di assestamento forestale approvati dall'Ente Parco. Gli interventi conservativi (CO) possono essere accompagnati da interventi manutentivi e di restituzione (MA e RE) definiti dal Piano di Gestione Naturalistico. Sono in ogni caso esclusi interventi edilizi che eccedano quanto previsto alle lettere a), b), e c), di cui al comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 o interventi infrastrutturali non esclusivamente e strettamente necessari per il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali o per la prevenzione degli incendi.

B2) di riserva generale orientata alla formazione di Boschi Vetusti: la fruizione ha carattere esclusivamente naturalistico, scientifico, didattico (N), gli interventi sono esclusivamente diretti alla conservazione (CO) e restituzione (RE) delle cenosi forestali al grado di maturità, comprese le opere per la sorveglianza, il monitoraggio e la prevenzione degli incendi. Sono altresì ammessi interventi diretti alla fruizione didattica e gli interventi per il mantenimento (MA) delle attività pastorali. Valgono le esclusioni di cui alle zone B1.

Le zone C, di protezione, si riferiscono ad ambiti caratterizzati dalla presenza di valori naturalistici ed ambientali inscindibilmente connessi con particolari forme colturali,

produzioni agricole e modelli insediativi. Gli usi e le attività sono finalizzate alla manutenzione, il ripristino e la riqualificazione delle attività agricole e forestali, unitamente ai segni fondamentali del paesaggio naturale ed agrario, alla conservazione della biodiversità e delle componenti naturali in esse presenti. Sono ammessi gli usi e le attività agro-silvo-pastorali (A) secondo le indicazioni delle presenti norme. Gli interventi tendono alla manutenzione e riqualificazione del territorio agricolo (MA, RQ), e del patrimonio edilizio, al recupero delle aree degradate (RE) e alla conservazione (CO) delle risorse naturali. Compatibilmente con tali fini prioritari sono ammessi interventi che tendono a migliorare la fruibilità turistica, ricreativa, sportiva, didattica e culturale che richiedano al più modeste modificazioni del suolo. Per gli usi esistenti non conformi con quanto previsto dalla zona C sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione (MA).

Le zone C si distinguono in zone C1 (prossime ai centri abitati, interessate da sviluppi infrastrutturali a fini agricoli) e zone C2 (altre zone di protezione).

Sono da intendersi assimilate alle zone C le aree, incluse nel perimetro di zone B, che risultino edificate alla data del catasto di impianto in base ad idonea documentazione.

Gli interventi ammessi nelle zone C1 sono soggetti alle seguenti limitazioni:

- è esclusa l'apertura di nuove strade, fatte salve quelle espressamente previste dal Piano o necessarie alla difesa del suolo e alla protezione civile o comunque di pubblica utilità previo parere obbligatorio dell'Ente Parco. L'ampliamento di quelle esistenti ad esclusivo uso agricolo o forestale, la cui necessità dovrà essere documentata da piani aziendali o da piani di assestamento forestale approvati dall'Ente Parco deve essere realizzato con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 3 e con andamento longitudinale tale da limitare al massimo sbancamenti e riporti, escludendo ogni pavimentazione impermeabilizzante; in tali percorsi potranno essere ubicate piazzole di passaggio della dimensione massima di mt 10,00 di lunghezza, parallela all'asse stradale, e mt 2,50 di larghezza, nel numero minimo sufficiente a consentire il passaggio di due automezzi;
- gli interventi che modificano il regime delle acque sono ammessi solo se previsti in progetti approvati dall'Ente Parco finalizzati alla razionalizzazione dei prelievi e degli smaltimenti o alla messa in sicurezza delle situazioni di criticità idrogeologica o alla prevenzione degli incendi;
- le recinzioni sono ammesse solo se realizzate in siepi vive, formazioni arbustive spinose o pietra naturale locale a secco, o in legno locale secondo le tipologie tradizionali, coerentemente inserite nella trama parcellare, tali da non modificare o essere di ostacolo allo scorrimento delle acque o al movimento della fauna;
- sono ammessi interventi infrastrutturali a servizio delle attività ammesse dalle presenti norme e adeguamenti tecnologici di impianti ed infrastrutture esistenti, purché compatibili con la conservazione delle risorse;

- nelle aree incendiate come per legge sono vietate le modificazioni d'uso del suolo, così come gli interventi di riforestazione, fatti salvi i progetti specificatamente previsti dall'Ente Parco anche d'intesa con le Comunità Montane;
- nelle aree collinari dovranno essere privilegiate le sistemazioni tradizionali su ciglioni o su terrazzi o lunette con muretti a secco e con il ricorso a pali in legno, sono ammessi interventi di parziali modificazioni o ricostruzioni senza la sostanziale modificazione delle altezze e del passo dei terrazzamenti esistente.

Gli interventi ammessi nelle zone C2 sono soggetti alle seguenti limitazioni:

- è esclusa l'apertura di nuove strade, fatte salve quelle espressamente previste dal Piano o necessarie alla difesa del suolo e alla protezione civile o comunque di pubblica utilità previo parere obbligatorio dell'Ente Parco. L'ampliamento di quelle esistenti ad esclusivo uso agricolo o forestale, la cui necessità dovrà essere documentata da piani aziendali o da piani di assestamento forestale approvati dall'Ente Parco deve essere realizzato con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 3 e con andamento longitudinale tale da limitare al massimo sbancamenti e riporti, escludendo ogni pavimentazione impermeabilizzante; in tali percorsi potranno essere ubicate piazzole di passaggio della dimensione massima di mt 10,00 di lunghezza, parallela all'asse stradale, e m. 2,50 di larghezza, nel numero minimo sufficiente a consentire il passaggio di due automezzi;
- i tagli di alberature, siepi e filari lungo viali e strade, anche parziali, sono ammessi solo in quanto necessari al reimpianto anche su sedi diverse, nel rispetto della funzionalità ecologica e delle trame paesistiche, all'eliminazione di interferenze agronomiche con altre colture in atto e a diradamenti fitosanitari, diradamenti colturali, fatto salvo il parere del Settore Foreste della Regione Campania;
- gli interventi che modificano il regime delle acque sono ammessi solo se previsti in progetti approvati dall'Ente Parco finalizzati alla razionalizzazione dei prelievi e degli smaltimenti o alla messa in sicurezza delle situazioni di criticità idrogeologica, o alla prevenzione degli incendi;
- le recinzioni sono ammesse solo se realizzate in siepi vive, formazioni arbustive spinose o pietra naturale locale a secco, o in legno locale secondo le tipologie tradizionali, coerentemente inserite nella trama parcellare, tali da non modificare o essere di ostacolo allo scorrimento delle acque, o al movimento della fauna;
- il mutamento della destinazione d'uso degli immobili non più utilizzati per le attività agroforestali, ai fini di riutilizzi agrituristici, abitativi, artigianali per le produzioni locali tipiche, ricettivi o di servizio alle attività del Parco, potrà essere consentito soltanto se orientato al massimo rispetto delle tipologie edilizie caratteristiche delle località interessate e qualora non richieda modificazioni significative al sistema degli accessi e alle reti infrastrutturali, eccedenti quanto previsto al successivo punto;

- sono ammessi modesti interventi infrastrutturali, quali: piccole canalizzazioni per smaltimento reflui, allacciamenti ad acquedotti pubblici, linee telefoniche ed elettriche fuori terra a servizio delle attività ammesse dalle presenti norme, adeguamenti tecnologici di impianti ed infrastrutture esistenti, purchè compatibili con la conservazione delle risorse, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti per uso proprio;
- nelle aree incendiate come per legge sono vietate le modificazioni d'uso del suolo, così come gli interventi di riforestazione, fatti salvi i progetti specificatamente previsti dall'Ente Parco anche d'intesa con le Comunità Montane;
- nelle aree collinari dovranno essere privilegiate le sistemazioni tradizionali su ciglioni o su terrazzi o lunette con muretti a secco e con il ricorso a pali in legno. Sono ammessi interventi di parziali modificazioni o ricostruzioni senza la sostanziale modificazione delle altezze e del passo dei terrazzamenti esistenti:
- è esclusa l'installazione di serre sia fisse che mobili, fatte salve quelle temporanee, per le produzioni tradizionali, specificamente approvate dall'Ente Parco;
- sono ammessi interventi infrastrutturali a servizio delle attività ammesse dalle presenti norme, ed adeguamenti tecnologici di impianti e di infrastrutture esistenti, purché compatibili con la conservazione delle risorse.

Nelle zone C1 e C2 la costruzione di nuovi edifici e ogni intervento edilizio eccedente quanto previsto alle lettere a, b, c, dell'art.31 L.457/1978, fatti salvi gli interventi di ricostruzione di immobili danneggiati dai sismi di cui alla L.219/1981, sono ammessi solo in funzione degli usi agricoli, agrituristici nonché della residenza dell'imprenditore agricolo, nei limiti delle esigenze adeguatamente dimostrate e di quanto stabilito dalla LR 14/1982. Per le zone C2 valgono inoltre le seguenti condizioni:

- ciascun edificio deve avere accesso diretto da strade esistenti, con esclusione di apertura di nuove strade;
- deve essere dimostrata l'impossibilità tecnica di soddisfare le esigenze documentate mediante il recupero delle preesistenze, oppure la maggiore razionalità della soluzione proposta, dal punto di vista delle finalità del Parco;
- gli ampliamenti devono essere realizzati in adiacenza al centro aziendale esistente o agli insediamenti rurali preesistenti;
- gli ampliamenti necessari per l'adeguamento igienico-funzionale ed abitativo degli edifici rurali (fermi restando i vincoli di cui alle presenti norme, in particolare all'art. 16) non possono superare il 10% del volume esistente e possono essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa;
- la necessità di nuove costruzioni o di ampliamenti eccedenti i limiti di cui al punto d, deve essere documentata da un apposito "piano di sviluppo aziendale" che riguardi l'insieme dei fondi e delle attività dell'azienda interessata.

Le zone D, di promozione economica e sociale, si riferiscono ad ambiti profondamente modificati dai processi di antropizzazione, destinati ad ospitare attività e servizi utili alla fruizione e alla valorizzazione del Parco e allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali, ivi comprese le attività residenziali, artigianali, commerciali, industriali, ricettive, turistiche e agrituristiche, ricreative e sportive, con le attrezzature e infrastrutture ad esse afferenti, come previste dagli strumenti urbanistici dei Comuni. La delimitazione delle zone D può essere precisata dai comuni entro e non oltre sei mesi dall'approvazione del Piano del Parco, di concerto con l'Ente Parco, sulla base dei confini certi più prossimi (alvei, strade, sentieri ecc.). La delimitazione delle zone può essere modificata con la procedura prevista dalla legge regionale n.13/2008 art. 4, in sede di formazione od adeguamento degli strumenti urbanistici, in scala adeguata (1/5000 o 1/10000) sulla base di più approfondite letture dello stato e dell'uso dei suoli e delle risorse coinvolte. Gli usi e le attività sono quelli generalmente urbani (U) o specialistici (S), gli interventi sono volti alla riqualificazione delle aree urbanizzate e del patrimonio edificato (RQ), al recupero dei beni di interesse storico-culturale (RE) e alla trasformazione di aree edificate ed edificabili (TR), al riordino urbanistico ed edilizio. La disciplina degli usi, delle attività e degli interventi nelle zone D è stabilita dagli strumenti urbanistici locali, sulla base dei seguenti indirizzi (con le ulteriori specificazioni del comma 11) e compatibilmente con i criteri di difesa del suolo e gli altri vincoli o limitazioni del titolo III:

- a) favorire lo sviluppo e la qualificazione dell'assetto urbanistico in modo che esso, oltre a rispondere ai bisogni e alle attese delle popolazioni locali, migliori la qualità dei servizi e arricchisca le opportunità di fruizione del Parco;
- b) favorire l'integrazione del Parco nel contesto ambientale e territoriale, controllandone l'accessibilità dalle aree urbane ed assicurando la massima possibile coerenza tra l'assetto urbanistico e gli spazi naturali e il sistema dei beni storico-culturali;
- c) eliminare o mitigare gli impatti negativi paesistici ed ambientali degli sviluppi urbanistici pregressi e in atto, contrastando in particolare le tendenze insediative critiche per la leggibilità, l'immagine e la funzionalità del Parco, con interventi per attrezzature e servizi di interesse del Parco che comportino anche il ridisegno dei margini, il riordino delle aree di frangia, la ricomposizione dei fronti urbani;
- d) contenere gli sviluppi infrastrutturali, in particolare viabilistici, che possono generare flussi di traffico o altri effetti indotti negativi per la tutela delle risorse e dell'immagine del Parco, in particolare negli accessi e ai bordi delle aree a maggiore concentrazione;
- e) indirizzare gli interventi verso il recupero del patrimonio edilizio esistente e la tutela dell'edificato storico incentivando la permanenza dei residenti.

Nelle zone D (aree urbane o aree rurali compromesse) gli interventi dovranno essere rivolti a compattare e riqualificare l'edificato urbano, anche con funzioni di servizio per il sistema di centri ad essi afferenti:

- la qualificazione degli spazi e delle attrezzature pubbliche, favorendo la riaggregazione, attorno ai nodi principali della struttura urbana (soprattutto quelli storicamente consolidati) delle attività sociali, commerciali, ricreative e culturali e la loro miglior connessione con le reti fruibili del Parco.
- il riordino delle parti di recente espansione e in quelle di ulteriore espansione previste dagli strumenti urbanistici, attraverso la valorizzazione delle trame insediative delle parti di più antica formazione, dei segni storici sul territorio e dei fattori morfologici caratterizzanti;
- riqualificare e ricompattare i margini urbani particolarmente degradati o non coerenti con la formazione di cortine alberate o con la ricostituzione di fronti edilizi;
- nelle zone a carattere rurale, gli interventi dovranno mirare alla riqualificazione delle aree di nuova edificazione in termini di coerenza tipologica e morfologica, senza sostanziale aumento dei carichi urbanistici, riducendo al minimo il consumo di suolo agricolo, mantenendo le aree agricole interstiziali;
- nelle aree a bassa densità edilizia in fascia costiera, gli interventi dovranno mirare al recupero e al mantenimento delle componenti naturali, alla riqualificazione delle strutture edilizie e al recupero ambientale nelle situazioni di particolare degrado, senza sostanziale aumento dei carichi urbanistici;

Zonizzazione nel Comune di Petina

L'individuazione della zonizzazione del PNCVDA all'interno del Comune di Petina è ben rappresentata dalla figura successiva:




Fig.1



Come si evince l'intero territorio ricadente in zona montana a partire da quote, in molti casi, inferiori agli 800m s.l.m si trova in zona A e B. **La zona A1 confrontata con tutte le altre è quella che presenta una superficie maggiore circa 821 ettari pari al 16% dell'intera Zona A1 del Parco**, incorpora la totalità delle faggete di proprietà dell'Ente. E' da rimarcare come il confine comunale che dalla nota località "casone dell' Aresta", scende verso la "grotta dell'acqua" non solo rappresenta il limite di demarcazione tra i territori di Petina e Corleto Monforte ma anche la linea di separazione tra la zona A1 ricadente nel territorio di Petina e la zona C ricadente nel territorio comunale di Corleto Monfote. A tal proposito, visto lo stato dei luoghi, nonché le caratteristiche di "naturalità- habiutus e portamento" delle due zone non si comprende quale sia stata la motivazione ed il criterio che ha portato a tale scelta.




Fig.2

È difficile capire e far comprendere ad una popolazione che le emergenze floristiche, vegetazionali e faunistiche siano racchiuse all'interno di un confine topografico, amministrativo e non di Habitat, soprattutto quando il "confine" rappresenta una modalità diversa di gestione della stessa risorsa forestale che da un lato diventa fonte economica e dall'altro è simbolo di restrizioni e divieti. Risorsa forestale, in aggiunta, che è stata da sempre utilizzata e salvaguardata, oggi infatti ricade all'interno di un'area protetta.

La zonizzazione, rappresentata in figura, mette in evidenza anche l'estensione della zona B2 Ha 320, di riserva orientata alla formazione di boschi vetusti. All'interno di tale zona oltre a rientrare boschi cedui comunali, rientrano boschi cedui di proprietà privata. Le riflessioni a tal riguardo sono molteplici. Innanzitutto, gli interventi selvicolturali finalizzati alla restituzione delle cenosi forestali al grado di maturità, possono dare dei risultati solo nel medio e lungo periodo, e pertanto richiede oltre ad una pianificazione del territorio un sostegno economico per sostenere i costi economici iniziali. La trasformazione ad alto fusto, previste nelle norme di attuazione del Piano del Parco per la zona B2, comporterebbe soprattutto per i cedui castanili una riduzione della qualità degli assortimenti, i quali non troverebbero più un adeguato sbocco di mercato. Inoltre, bisogna tener conto, anche dell'incidenza della cipollatura, che insieme al cancro corticale, non permetterebbero di avere assortimenti remunerativi ricavabili dall'alto fusto, quali ad esempio, le tavole da falegnameria. Il diniego dettate dalle norme di attuazione del Piano del Parco per le zone B2 di convertire i cedui castanili in castagneto da frutto va contro alla promozione e alla conservazione della castanicoltura da frutto, dettate dal buon senso nelle aree montane, e aumenta i fenomeni di abbandono, devastante per i piccoli comuni montani. Inoltre la castanicoltura da frutto è una "coltura di presidio del territorio" per la tutela idrogeologica. Infatti il mantenimento delle attività nel castagneto comporta anche la cura delle piccole infrastrutture atte a regolare il deflusso delle acque e limitare l'erosione contribuendo così a proteggere il territorio nei confronti del dissesto idrogeologico.

Gli spazi aperti fra le piante, il frutto comunque disponibile, le dimensioni degli individui arborei con la consistente presenza di legno morto (in piedi) forniscono sostentamento alimentare e ricovero a molte specie di interesse naturalistico. Il mantenimento e la costituzione di impianti da frutto, può perciò rendersi quasi necessario nel contesto di aree protette.

Si evidenzia, infine, che le prescrizioni e i divieti, imposti ad una Comunità abituata da sempre ad interagire con la montagna e a "viverla" stanno evolvendosi in una perdita dell'identità e della cultura locale con conseguente abbandono da parte dei giovani, minando quell'integrazione tra uomo e natura che ha permesso di salvaguardare quell'ambiente che il Parco oggi giustamente protegge.

Zonizzazione proposta

In base alle considerazioni avanti esposte si propongono, così come riportato nella figura seguente, le seguenti modifiche alla zonizzazione del Parco:

- Portare la Zona A (sottozone A1e A2) di riserva integrale ad un'altitudine maggiore ed in particolar modo identificare le aree effettivamente naturaliformi che si sono conservate per aspetti oggettivi dovuti alla topografia dei luoghi in primis oltre che all'acclività delle stesse;
- Di escludere dalla zona B i cedui (comunali e di proprietà privata) e di alzare quindi il limite altitudinale della zona in quanto quelli attualmente racchiusi in zona B.
- Di escludere dalla zona A ed convogliare nelle aree C2 le zona di faggeta al pari dei popolamenti di Faggio dei comuni limitrofi.





Fig.3



L'art. 3 dello Statuto dell'Ente Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano stabilisce che.

Art. 3 — Finalità — 1. L'Ente Parco ha il compito di perseguire le seguenti finalità di tutela

ambientale e di promozione sociale:

- a) tutelare, valorizzare ed estendere le caratteristiche di naturalità, integrità territoriale ed ambientale, con particolare riferimento alla natura selvaggia dell'area protetta;
- b) salvaguardare le aree suscettibili di alterazione ed i sistemi di specifico interesse naturalistico; conservare e valorizzare il patrimonio storico-culturale — artistico; migliorare la copertura vegetale in relazione a specifici interessi di carattere naturalistico, produttivo e protettivo;
- c) favorire, riorganizzare ed ottimizzare le attività economiche, in particolare quelle agricole, zootecniche, forestali, turistiche, con particolare riferimento alla naturalità e biodiversità, ed artigianali e promuovere lo sviluppo di attività integrative compatibili con le finalità precedenti;
- d) promuovere attività di ricerca scientifica e studio di educazione ambientale nonché concernenti la crescita culturale delle popolazioni residenti;

3. L'Ente Parco assume, inoltre, tra i suoi obiettivi prioritari anche i seguenti:

- a) ripristinare le aree marginali mediante ricostruzione e difesa degli equilibri ecologici;
- b) individuare forme di agevolazione a favore dei privati singoli o associati che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del Parco Nazionale;
- c) promuovere interventi a favore dei cittadini portatori di handicap per facilitare l'accessibilità e la conoscenza del Parco.

Che nei confronti della comunità locale, l'ente interviene tra l'altro con:

- contributi e finanziamenti per attività culturali e ricreative;
- organizzazione di fiere, esposizioni, mostre, convegni e seminari;
- valorizzazione e promozione dei prodotti agroalimentari;
- gestione di importanti finanziamenti comunitari e nazionali;
- investimenti attuati in collaborazione con gli Enti Locali;
- educazione ambientale;
- informazione ecologica e naturalistica;

-indennizzi per il mancato taglio boschivo ?;